



Prefettura di Milano

Milano, 19 giugno 2001

Prot. N° 9B.1/09000347 N.C. Div. GAB.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N°

Agli Enti in indirizzo
(vedesi allegato)

OGGETTO: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed acustica - Art. 177 del Codice della Strada.

Recenti gravi episodi di infortunistica stradale, che hanno visto coinvolti veicoli adibiti a servizi di polizia o comunque autorizzati, ai sensi dell'art. 177 del C.d.S., all'uso di dispositivi luminosi ed acustici di allarme, hanno indotto il Ministero dell'Interno, a ribadire il quadro di applicazione della normativa in argomento con la circolare n. 300/A/32890/10519/3 del 10 aprile 2001.

Il Codice della Strada, infatti, prevede fattispecie specifiche che non lasciano spazio ad interpretazioni estensive, posto che la deroga alle norme di comportamento in materia di circolazione stradale che l'uso di tali dispositivi consente, trova la sua ragion d'essere nell'assoluta necessità ed urgenza dell'espletamento di particolari servizi di istituto.

In via preliminare il Ministero ha precisato che, per le finalità di cui sopra, i dispositivi richiamati devono essere azionati congiuntamente ed in modo continuo, da parte dei "conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio, di quelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, di quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto".



Prefettura di Milano

2

Tuttavia, anche in tale ipotesi, è opportuno adottare specifiche iniziative per sensibilizzare i conducenti perchè, comunque, ispirino le loro condotte di guida ad una attenta valutazione delle condizioni di contesto, in modo da contenere al massimo il determinarsi di accentuate situazioni di pericolo soprattutto per i terzi estranei all'operazione di servizio che richiede l'utilizzazione dei dispositivi luminosi ed acustici di allarme.

Ne deriva, peraltro, la necessità di chiarire il rilievo di talune ipotesi, che pure si sono registrate, di uso del dispositivo luminoso disgiunto da quello acustico che potrebbero indurre a ritenere sussistente una fattispecie intermedia di esenzione che non trova alcuna rispondenza al dettato normativo.

L'utilizzo del solo dispositivo luminoso, infatti, pur non essendo aprioristicamente escluso dal Codice della Strada, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale, avendo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza pubblica o connessi all'esercizio delle funzioni comunque richiamate dal citato art. 177 del C.d.S.

Si richiama, pertanto, sulla base di quanto premesso, l'attenzione delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo sulla necessità di dare opportune disposizioni affinchè il personale dipendente adibito alla guida di automezzi limiti al massimo, in ogni caso, l'uso di dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme acustico, al fine di contemperare le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione stradale con le effettive necessità operative.

IL PREFETTO
(Ferrante)